

Sempre con riferimento al trasporto pubblico locale, l'Autorità, su richiesta dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), ha adottato un parere nel contesto della consultazione sullo schema di atto di regolazione recante le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico. Nel parere ([AS1935](#)) l'Autorità ha espresso le proprie preoccupazioni circa la possibilità che l'adozione da parte dell'ente affidante dei criteri qualitativi migliorativi specificamente individuati dall'ART possa configurare una sorta di automatismo nell'assolvimento dell'obbligo motivazionale circa il mancato ricorso al mercato, nel caso di affidamenti *in house*, in contrasto con l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 201/2022. Peraltro, è stato altresì rilevato che il contenuto di detti criteri qualitativi, così come individuati dall'ART, non appare comunque sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale dell'ente, dato che il mercato, in astratto, potrebbe raggiungere i medesimi risultati. L'Autorità ha, inoltre, formulato alcuni suggerimenti circa altri profili, quali la trattazione organica in un'unica misura degli obblighi di trasparenza in capo all'ente affidante e all'affidatario, la valorizzazione dei risultati delle indagini di *customer satisfaction* anche ai fini dell'individuazione di azioni correttive, il rafforzamento dei sistemi di misurazione automatica dei passeggeri trasportati per una corretta rilevazione dell'indice di affollamento, la definizione di alcuni indicatori di conformità nonché la tempistica delle informazioni da fornire prima e durante il viaggio. Inoltre, in un settore contiguo a quello dei trasporti, l'Autorità ha formulato una segnalazione ai sensi dell'art. 22 ([AS1884](#)) in merito agli ostacoli all'accesso al mercato dei servizi di pagamento della sosta mediante *app*. In particolare, l'Autorità ha evidenziato come la prassi di numerosi gestori della sosta (Comuni e società concessionarie) di attribuire un diritto di esclusiva per l'erogazione dei suddetti servizi ad un unico operatore, o ad un numero limitato di essi, vada a discapito di tutte le altre imprese attive sul mercato, che sarebbero in grado di offrirli sia sotto il profilo tecnico che economico, con l'effetto di ridurre il confronto concorrenziale a danno degli

utenti finali. L'Autorità ha sottolineato che, anche qualora le specifiche condizioni della domanda e dell'offerta siano tali da non permettere un sistema di commissioni in favore delle *app* o di sostenere i costi di adeguamento dei sistemi informatici, il servizio di pagamento della sosta reso con tale modalità potrebbe essere finanziato anche con i proventi pagati dagli utenti (c.d. redditività *stand alone*), disposti a pagare un sovrapprezzo per usufruire di servizi aggiuntivi, che altrimenti non sarebbero disponibili, per i quali esistono dei vantaggi consistenti nella maggiore immediatezza (rispetto ai parchimetri o all'acquisto dei titoli di sosta in tabaccheria) o nella possibilità di personalizzazione dei servizi.



## RIFIUTI

In materia di rifiuti, l'Autorità ha adottato due diversi interventi di *advocacy* aventi ad oggetto criticità concorrenziali riscontrate, rispettivamente, in relazione alla interpretazione e alle modalità applicative dell'art. 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006 (TUA), che disciplina la scelta delle utenze non domestiche (UND) di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani ([AS1912](#)), nonché in relazione all'acquisto di una partecipazione pubblica e all'affidamento *in house* della realizzazione e gestione degli impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) prodotta dai Comuni pugliesi ([AS1908](#)). In ordine alla prima problematica, l'Autorità ha inviato al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, a Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A. (Veritas) e all'ANCI un parere ai sensi dell'art. 22 nel quale ha censurato l'interpretazione da essi fornita della suddetta norma del TUA, ai sensi della quale le UND che conferiscano al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani – e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero stessa – non sono tenute alla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. In particolare, gli Enti destinatari del parere

ritenevano escluse dalla tassazione solo le UND che fuoriuscivano dal servizio pubblico per la *totalità* dei rifiuti prodotti, da avviare a *recupero o riciclo*, e quelle che decidevano di ricorrere ai gestori privati *per una parte* dei rifiuti prodotti ma solo nel caso in cui fossero avviati a *riciclo*. Tale interpretazione escludeva, quindi, dalla detassazione i quantitativi di rifiuti conferiti dalle UND al recuperatore privato, avviati alle operazioni di “recupero” di energia, concedendola esclusivamente per i rifiuti avviati a “riciclo” (o recupero di materia). Dato il tenore letterale della norma, l’Autorità ha evidenziato che l’interpretazione fornita dal Consiglio di Bacino e da Veritas comportava un ingiustificato ampliamento della privativa in favore del gestore del servizio pubblico di igiene urbana, privando di effettiva cogenza la facoltà, riconosciuta alle UND, di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Di conseguenza, l’Autorità ha sollecitato il Consiglio di Bacino e Veritas a promuovere un’interpretazione della normativa *de qua* in senso pro-concorrenziale sulla base di quanto già indicato in precedenti segnalazioni (AS1858 e AS1893<sup>4</sup>). In ordine alla seconda problematica, nel maggio 2023, l’Autorità ha inviato ad AGER Puglia (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) e alla Regione Puglia un parere motivato ai sensi dell’art. 21-bis in merito alle deliberazioni del Comitato dei Delegati e del Direttore Generale di AGER Puglia aventi ad oggetto l’acquisto da parte della stessa AGER Puglia del 40% del capitale sociale di ASECO da Acquedotto Pugliese S.p.A., nonché l’affidamento *in house* ad ASECO della realizzazione e gestione degli impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) prodotta dai Comuni pugliesi. L’operazione non appariva tale da soddisfare i requisiti di cui all’art. 4, comma 1 del TUSPP, in quanto ASECO non risultava soggetta al controllo dei Comuni pugliesi, cui spettano le funzioni di organizzazione e gestione del

ciclo dei rifiuti urbani, ma a quello della Regione Puglia, tra le cui finalità istituzionali non rientrano le attività svolte da detta società.

In riscontro al parere motivato, AGER Puglia e la Regione Puglia si sono sostanzialmente limitate a ribadire la legittimità dell’operazione considerata. Pertanto, preso atto del mancato adeguamento da parte delle Amministrazioni, l’Autorità ha deliberato di proporre ricorso dinanzi al TAR Puglia avverso le deliberazioni contestate.



## SETTORE SANITARIO

Nel 2023 l’Autorità ha svolto un’importante attività di *advocacy* nell’ambito dell’esercizio delle professioni sanitarie, con particolare riguardo all’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte delle strutture sanitarie private (AS1917) e al successivo accreditamento e convenzionamento delle stesse con i Sistemi Sanitari Regionali (AS1886 e AS1916).

Per quanto concerne le autorizzazioni dei soggetti privati alla realizzazione di strutture sanitarie e allo svolgimento delle relative attività, l’Autorità ha ribadito che la valutazione del fabbisogno regionale non può portare a ingiustificate e sproporzionate restrizioni all’esercizio di tali attività. Nell’ambito dell’esame delle richieste di autorizzazione, è necessario, infatti, che la valutazione del fabbisogno sia svolta in maniera ragionevole e proporzionata, nonché condotta in concreto dalle Regioni – a prescindere dall’esistenza di uno strumento di pianificazione generale – e preceduta e sorretta da un’idonea istruttoria in ordine alla domanda sanitaria espressa sul territorio e alla correlativa offerta da parte delle strutture private, senza che ciò si traduca nella frapposizione di ostacoli all’accesso dei potenziali concorrenti al mercato. Al contrario, l’inerzia delle Regioni, ove protratta per

4. In tale segnalazione, inviata al Parlamento e al Governo ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza – 2023, l’Autorità ha auspicato che il contrasto insorto sull’interpretazione dell’art. 238, comma 10, del TUA venga sanato in via definitiva attraverso una modifica della normativa primaria.